

Procedimento n. 305-1/2023 P.U.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente – relatore

dott. Sergio Centaro

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

sull'ISTANZA PER L' APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO, ex art. 268 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14" depositata nell'interesse di:

RUSSO SEBASTIANO, nato a Catania (CT) il 30-03-1968, residente in Giarre (CT) via Eugenio Montale n. 14, cod. fiscale R55SST68C30C351D e di

BATTIATO MARGHERITA, nata a Pedara (CT) il 03-04- 1940, residente in Giarre (CT) via Carolina n. 58, cod. fiscale BTTMGH40D43A028M, rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Baio;

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione particolareggiata e quella integrativa redatte dal dott. Alfio Pistorio, e dalla dott.ssa Graziella Micalizzi - professionisti nominati dall'Organismo di Composizione della Crisi - ed i documenti allegati;

ritenuto che dalla relazione emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;

ritenuto, tuttavia, che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione nei soli confronti di Battiato Margherita;

ritenuto che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Catania, nella persona dei gestori della crisi già nominati, dott. Alfio Pistorio e dott.ssa Graziella Micalizzi;

ritenuto che il ricorrente Russo Sebastiano è titolare dell'impresa individuale denominata "RS Assicurazioni di Russo Sebastiano" (P. IVA 05420570870) e, secondo quanto si attesta nella relazione redatta dall'OCC, tale impresa, svolta in regime fiscale forfettario, costituisce una "impresa minore" rientrante nella previsione di cui all'art. 2 del C.C.I.I. (quanto ai parametri dell'attivo patrimoniale, dei ricavi e del totale dell'esposizione debitoria);



ritenuto che detta valutazione non appare condivisibile tenuto conto che la nozione di “impresa minore” delineata dall’art. 2 del CCI è riferita all’*“l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348”* mentre lo stato di “sovraindebitamento” secondo la stessa normativa attiene ai soggetti (consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative) non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;

ritenuto che il Russo non rientra nella definizione di “imprenditore minore” posto che – secondo quanto emerge dalla relazione redatta dall’OCC - il montante debitorio gravante sullo stesso ascende ad oltre euro 981.000,00, risultando, sotto tal profilo, superati i limiti dimensionali di cui all’art. 2 i ciò in quanto – contrariamente a quanto ritenuto dall’OCC – il limite dimensionale non deve riferirsi esclusivamente all’attività imprenditoriale attualmente esercitata;

ritenuto che, sul punto va richiamata la giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 1466 del 18/01/2019; Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 8930 del 04/06/2012) secondo cui *“Ai fini della sussistenza del presupposto dell’insolvenza, l’ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell’esposizione del debitore al fallimento; solo l’alterità soggettiva (ad esempio, in caso di impresa gestita tramite una società di capitale unipersonale) introduce un criterio diverso di imputazione dei rapporti obbligatori, in base al principio dell’autonomia patrimoniale perfetta”* affermando, inoltre, l’irrilevanza della circostanza che l’esposizione debitoria sia estranea all’attività di impresa in quanto devono considerarsi – tra i debiti degli imprenditori individuali rilevanti ai fini della dichiarazione di fallimento – anche quelli personali, contratti per esigenze estranee all’esercizio dell’impresa;

ritenuto inoltre che – secondo Cass. n. 8930/2012 – *“...non vi è distinzione tra i debiti di un imprenditore individuale in ragione della loro natura, civile o commerciale. L’ordinamento italiano non consente, infatti, limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte; tutte egualmente, rilevanti sotto il profilo dell’esposizione del debitore a fallimento. Solo l’alterità soggettiva (ad es., in caso di impresa gestita tramite una società di capitali unipersonale) introduce un criterio diverso di*



imputazione dei rapporti obbligatori, in base al ben noto principio dell'autonomia patrimoniale perfetta. L'obbligazione fideiussoria rimasta insoluta determinava, dunque, l'insolvenza del (...), pur se, in ipotesi, anteriore alla genesi dello status di imprenditore, ricollegato all'attività commerciale di procacciatore d'affari”;

ritenuto pertanto che la domanda del Russo Sebastiano va rigettata, trattandosi di debitore assoggettabile alla liquidazione giudiziale;

ritenuto che la presentazione congiunta del ricorso non appare preclusiva all'apertura della liquidazione nei soli confronti della Battiato (da considerarsi quale consumatore sovraindebitato);

**PQM
RIGETTA**

la domanda di apertura della liquidazione controllata ad istanza di Russo Sebastiano.

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

Nei confronti di BATTIATO MARGHERITA

ORDINA alla detta ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegata alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della ricorrente ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

ORDINA

la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (quanto agli immobili di proprietà del ricorrente) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 - non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine onera i liquidatori della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare n. 425/2018 RGE;

che, in considerazione dei redditi della Battiato Margherita, non residuano - allo stato - somme da destinare ai creditori;

che i liquidatori riferiscano con apposita relazione, ogni sei mesi dalla data della presente sentenza, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostantive all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1[^]



lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto.

La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura della ricorrente, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e ai liquidatori.

Così deciso in Catania, 16.11.2023, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.
dott. Roberto Cordio

